

La Commissione europea ha aggiornato un documento, esclusivamente a scopo informativo, sulle FAQ in materia di produzione biologica (domande e risposte sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 e relativo diritto derivato).

Le FAQ sono state elaborate sulla base di specifici quesiti sollevati dal comparto della produzione biologica e che, pertanto, devono essere considerate nel contesto ristretto di ciascun quesito.

Argomenti di nuova introduzione sono quelli che riguardano i gruppi di operatori e il materiale riproduttivo vegetale.

Come sempre si rappresenta che il documento in questione non costituisce una fonte giuridicamente vincolante, in quanto, in caso di controversia che coinvolga il diritto dell'UE, spetta in ultima istanza alla Corte di Giustizia Europea fornire un'interpretazione definitiva della legittimità sull'applicazione delle indicazioni in questione.

Di seguito si riporta una traduzione (non ufficiale) delle FAQ riguardanti il materiale riproduttivo vegetale con cenni alla normativa di riferimento.

Il link al documento, aggiornato al 17 Luglio 2023, è il seguente:

[https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-07/organic-rules-faqs\\_en.pdf](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-07/organic-rules-faqs_en.pdf)

Il documento sarà regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito web della Commissione europea al seguente indirizzo

[https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance\\_it](https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_it)

---

**1) Il materiale organico eterogeneo può essere venduto a qualsiasi operatore non certificato biologico?**

- Sì. L'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 prevede specifiche deroghe alle norme pertinenti. Tali deroghe disciplinano la commercializzazione di PRM di materiale organico eterogeneo per facilitarne la disponibilità. Tali norme orizzontali riguardano varie specie di sementi di piante foraggere, sementi di cereali, vite, piante ornamentali, specie di piante agricole, ortaggi e frutta, barbabietola, sementi, patate, piante oleaginose e da fibra. Sulla base dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2018/848 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1189 che integra tale regolamento, stabilendo norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione materiale riproduttivo vegetale di materiale organico eterogeneo. Tali disposizioni non limitano la vendita di materiale organico eterogeneo solo a operatori biologici.

**2) Le piantine sono materiale riproduttivo vegetale?**

- Sì. Le "piantine" sono piante giovani originate da semi e non da talee. Rientrano nella definizione di materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 3, punto (17), del regolamento (UE) 2018/848.

**3) Le “piantine di alberi di Natale” certificate biologiche in uno Stato membro possono essere commercializzate come biologiche in un altro Stato membro?**

- Sì, le piantine di alberi di Natale certificati come biologici in uno stato membro devono essere riconosciute e accettate per la produzione di alberi di Natale biologici in tutti gli altri Stati membri.

**4) Gli agricoltori biologici possono utilizzare i loro semi autoprodotti?**

- Sì. Gli agricoltori biologici, come tutti gli agricoltori, possono utilizzare sementi autoprodotte rispettando le pertinenti norme in materia di privativa per varietà di cui al regolamento (CE) 2100/94 sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Da un lato, l'articolo 13 dello stesso regolamento prevede che il responsabile della varietà può autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, la riproduzione o commercializzazione di tali varietà.

Per contro, l'articolo 14 di tale regolamento prevede che, per alcune specie di piante agricole, gli agricoltori possono utilizzare liberamente il prodotto del raccolto che hanno ottenuto nella propria azienda, mediante impianto materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da una varietà ibrida o di sintesi, oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai fini della salvaguardia della produzione agricola.

Infine, l'articolo 15 del regolamento (CE) 2100/94 prevede alcune limitazioni degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Questi includono “gli atti compiuti allo scopo di costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà” che sono considerate una “esenzione del costituente”.

**5) Quando il materiale riproduttivo vegetale può essere etichettato come "biologico" e recare il logo biologico dell'UE?**

- Il materiale riproduttivo vegetale può essere etichettato come biologico e recare il logo biologico dell'UE quando rispetta i requisiti del punto 1.8.2. dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, che prevede che: “la pianta madre e, se del caso, le altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte conformemente al presente Regolamento per almeno una generazione, o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione durante due stagioni di crescita”. Il materiale riproduttivo vegetale può anche essere etichettato come biologico e recare il logo biologico dell'UE quando il le autorità competenti ne autorizzano la produzione alle condizioni di cui sopra 1.8.6 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, ossia "quando piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di piante riproduttive materiale e prodotti in conformità al punto 1.8.2 non sono disponibili in quantità sufficiente quantità o qualità”.

**6) Quando il materiale riproduttivo vegetale può essere etichettato come “In Conversione”?**

- Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, il materiale riproduttivo vegetale può essere etichettato come in conversione una volta che la parcella su cui è coltivato ha completato un periodo di conversione di 12 mesi.

**7) Il materiale riproduttivo vegetale in conversione può recare il logo biologico UE?**

- No. Per i prodotti in conversione (e quindi per i PMR in conversione), il logo biologico dell'UE non può essere utilizzato in quanto vietato dall'ultimo paragrafo dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 "Il logo di produzione biologica dell'Unione europea non può essere utilizzato per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c) e per i prodotti in conversione di cui all'articolo 30, paragrafo 3"

**8) Può essere concessa a un vivaista biologico un'autorizzazione alla produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico nei casi in cui manchino piante madri prodotte conformemente al punto 1.8.2. dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848?**

- Sì, le autorità competenti possono autorizzare i vivaisti a produrre materiale riproduttivo vegetale, lo stesso dovrà essere prodotto secondo i requisiti biologici e può quindi essere etichettato come biologico con l'eventuale utilizzo del logo biologico dell'UE. Le piante madri e, se del caso, le altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte in conformità al presente regolamento da almeno una generazione, nel caso di colture perenni, almeno una stagione di crescita.

**9) Che cosa si intende per "pianta madre" ai sensi del punto 1.8.2 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 e qual è il rapporto di tale disposizione con le norme orizzontali che fanno riferimento anche alle piante madri ai sensi il sistema di certificazione del materiale di moltiplicazione dei frutti?**

- Nell'articolo 3, paragrafo 20, del regolamento (UE) 2018/848, viene definito il concetto di "pianta madre" come riferimento all'origine del materiale riproduttivo vegetale finale immesso sul mercato. Ad esempio, nel caso di piante da frutto innestate da trapiantare e utilizzare per la produzione biologica (come le mele), la "pianta madre" è l'origine vegetale dell'innesto e del portainnesto da cui si ottiene il materiale riproduttivo vegetale che verrà successivamente commercializzato.

**10) Come dovrebbero essere applicate le disposizioni dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 relative all'origine delle piante biologiche?**

- Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per la produzione di prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, le altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte in conformità al presente regolamento per almeno una generazione, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione durante due stagioni vegetative.

**11) In che modo "due stagioni di crescita" al punto 1.8.2 dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 va inteso?**

- Il termine "due stagioni vegetative" di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 si riferisce a un periodo di quasi due anni, a seconda del clima e dell'epoca di semina delle specie vegetali. Questo perché la stagione di crescita è il periodo dell'anno in cui crescono le piante e dipende dalle condizioni climatiche. In Europa, per la maggior parte delle specie, la stagione di crescita può essere considerata come il periodo dalla primavera all'autunno.

**12) Come va intesa "una generazione" al punto 1.8.2. della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848?**

- Ai sensi del punto 1.8.2 dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, "una generazione" si riferisce pertanto a un ciclo di riproduzione di piante madri/altre piante che dovrebbe avvenire in condizioni biologiche, vale a dire dal materiale riproduttivo vegetale iniziale alla pianta finale.

Inoltre, nel caso delle piante perenni, dato che una "pianta madre" può vivere diversi anni, "una generazione" si riferisce ad almeno due stagioni di crescita. Dopo almeno due di queste stagioni, il tipo di materiale riproduttivo necessario (semi, marze, talee, etc.) può essere raccolto dalla madre o da altre piante, come materiale vegetale di moltiplicazione biologico per propagare la coltura.

**13) Visto il divieto di autorizzare l'utilizzo di piantine non biologiche di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.8, del regolamento (UE) 2018/848 per "le specie che hanno un ciclo colturale completato in un unico periodo vegetativo, dal trapianto del seme al "primo raccolto del prodotto", come possono gli agricoltori coltivare queste specie in caso di mancanza di disponibilità di sementi e piantine biologiche o in conversione per tali specie?**

- Gli agricoltori devono essere autorizzati a utilizzare sementi convenzionali per specie in crescita che hanno un ciclo colturale completato in un'unica stagione vegetativa, dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto. Gli agricoltori possono richiedere l'autorizzazione a utilizzare sementi convenzionali ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848. Le ditte sementiere o i vivai possono immettere sul mercato sementi o piantine biologiche previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848. Con tale autorizzazione gli Operatori Professionali possono produrre piantine biologiche nel rispetto delle condizioni di cui al punto 1.8.6.

**14) È possibile immettere sul mercato lo stesso tipo di materiale vegetale di moltiplicazione autorizzato ai sensi del punto 1.8.6 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 se tale materiale riproduttivo vegetale è in conversione**

- Sì. La decisione in merito all'autorizzazione della produzione di materiale di propagazione vegetale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848, spetta alle autorità competenti degli Stati membri.  
Poiché la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale in conversione potrebbe non essere sufficiente a coprire la domanda, le autorità competenti possono autorizzare gli operatori a produrre materiale riproduttivo vegetale alle condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018 /848.

**15) Quale tipo di materiale riproduttivo vegetale può essere autorizzato per l'uso per la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico in conformità al punto 1.8.6. dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848?**

- Tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale - ad eccezione delle piantine di specie il cui ciclo colturale è esaurito in una stagione vegetativa dal trapianto della piantina al primo raccolto del prodotto (cfr. punto 1.8.6, lettera b), dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848) - possono essere autorizzati a produrre materiale riproduttivo vegetale biologico in conformità all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848.

**16) Come dovrebbe essere applicata la deroga per le piante coltivate in vasi e contenitori di cui all'allegato II, parte I, punto 1.4, del regolamento (UE) 2018/848?**

- Il punto 1.4 della parte I dell'allegato II riguarda talune piante da coltivare in vasi e contenitori e costituisce una deroga al requisito relativo alle colture legate al suolo di cui al punto 1.1 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza, tutte le altre norme di produzione biologica pertinenti si applicano anche alle piante coltivate in vasi e contenitori.  
La suddetta deroga riguarda due diverse categorie di prodotti:
  - a) piante ed erbe ornamentali vendute al consumatore finale in vaso;
  - b) piantine e materiale vegetale in contenitori per ulteriori trapianti.

Per il materiale di cui al punto a) sono autorizzate alla produzione di piante prodotto con materiale vegetale di origine biologica, in conversione e non biologica.

Per il materiale di cui al punto b) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.8.2 parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 in cui la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi. Inoltre, in conformità all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848, quando gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale non hanno a disposizione piante madri coltivate conformemente ai requisiti di cui al punto 1.8.2, possono essere autorizzati a produrre materiale riproduttivo vegetale originato da materiale convenzionale ma coltivato biologicamente.

**17) Quando le erbe aromatiche e le piante ornamentali, le piantine e i trapianti coltivati in vaso conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.4., del regolamento (UE) 2018/848 possono essere etichettati in conversione?**

- Questo dipende dal tipo di prodotti. L'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848 prevede il rispetto di un periodo di conversione e il periodo di conversione è correlato alla coltivazione della pianta su una determinata parcella (cfr. punto 1.7.1 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848).

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, deve essere rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima che il raccolto di un alimento/mangime di origine vegetale contenente un solo ingrediente di colture agricole possa essere etichettato come "in conversione". Ciò non si applica quindi alle piante ornamentali e che quindi non possono essere etichettate in conversione. Nel caso di erbe commestibili in vaso (es. cibo), queste erbe devono essere raccolte da un appezzamento in conversione che ha completato una conversione di 12 mesi.

Inoltre, in caso di mancanza di disponibilità di piantine biologiche, "piantine in conversione", commercializzate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), possono essere utilizzate se coltivate come segue:

attraverso un ciclo colturale dal seme alla piantina finale della durata di almeno 12 mesi su una parcella che, nello stesso periodo, abbia compiuto un periodo di conversione di almeno 12 mesi; su parcella biologica o in conversione o in contenitori se rientranti nella deroga di cui al punto 1.4, purché le piantine provengano da sementi in conversione, raccolte da una pianta coltivata su una parcella che ha compiuto un periodo di conversione di almeno 12 mesi.

Ciò significa che le piantine non devono essere raccolte prima che siano trascorsi i 12 mesi di conversione.

**18) Un agricoltore può utilizzare piantine autoprodotte se l'agricoltore ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare sementi non biologiche a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848 e ha coltivato le piantine in contenitori per ulteriori trapianti?**

- Sì. In caso di mancanza di disponibilità di sementi biologiche o in conversione, gli agricoltori dovranno essere autorizzati a utilizzare sementi non biologiche per coltivare le proprie piantine secondo le condizioni di cui al punto 1.8.5.1 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848. La produzione in contenitori è consentita ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.4, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, che recita: "coltivazione di piantine o trapianti in contenitori per ulteriore trapianto".

**19) Un vivaio può commercializzare piantine di specie che hanno un ciclo di coltivazione completato in una stagione vegetativa come piantine biologiche se il vivaio ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare sementi non biologiche in conformità al punto 1.8.6 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018 /848, e ha coltivato le piantine dopo la semina in conformità a tutti gli altri requisiti pertinenti per la produzione di piante biologiche?**

- Sì. I vivai che producono e immettono sul mercato materiale riproduttivo vegetale possono essere autorizzati dalle autorità competenti a produrre piantine biologiche alle condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.6, del regolamento (UE) 2018/848 quando le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte conformemente al punto 1.8.2 non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti. La produzione deve poi rispettare il disciplinare di produzione biologico ed in particolare le condizioni di cui al punto 1.8.6.

**20) Come deve essere letto l'ultimo comma del punto 1.8.5.1 "...gli operatori possono utilizzare materiale di moltiplicazione vegetale sia biologico che in conversione prelevato dalla propria azienda..."? Questo si applica alle specie vegetali così come alle varietà catalogate prive di diritti di proprietà intellettuale?**

- A norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848, il rispetto delle norme specifiche è una condizione a priori e gli agricoltori possono utilizzare i propri semi raccolti liberamente nella propria azienda alle condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 2100/94. Questo copre tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale, comprese le specie vegetali.

In primo luogo, l'ultimo paragrafo dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: ottenuto dalla propria azienda”.

In secondo luogo, l'articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848 prevede quanto segue: “Fatti salvi l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 e le privative nazionali per ritrovati vegetali concesse ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri, che gli agricoltori utilizzino materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende agricole al fine di promuovere risorse genetiche adattate alle particolari condizioni della produzione biologica”.

**21) Il micelio dei funghi può essere prodotto biologicamente?**

- I funghi sono considerati piante ai fini della legislazione biologica dell'UE. Il micelio è paragonabile alle parti vegetative delle piante annuali o perenni; mentre i funghi sono paragonabili alle parti riproduttive delle piante, come fiori e frutti.

Le norme sulla produzione vegetale (allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848) e le norme specifiche relative ai funghi di cui al punto 2.1. della parte 1 di tale allegato devono essere rispettate per la produzione di funghi. Queste regole si applicano a tutto il corpo del fungo, quindi compresi il micelio e il fungo.

Le norme di conversione per vegetali e prodotti vegetali di cui al punto 1.7. dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/848 si applicano anche alla produzione biologica di funghi. Se la produzione di funghi (micelio e fungo) è gestita come coltura annuale sul suolo, è necessario un periodo di conversione di almeno due anni prima della "semina" cioè della dispersione delle spore nel suolo/substrato o dell'innesto del suolo/substrato con micelio. Nel caso in cui la produzione di funghi (micelio e fungo) sia gestita come coltura perenne sul terreno, deve essere applicato un periodo di conversione di almeno tre anni prima del primo raccolto di funghi biologici.

## **22) La coltura del meristema può essere utilizzata nella produzione biologica?**

- Sì. Tuttavia, la coltura del meristema non può essere certificata come biologica nella moltiplicazione delle piante.

Punto 1.8.4. dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce una disposizione specifica relativa alla coltura del meristema come segue: “ 1.8.4. Per la produzione di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, le attività di allevamento biologico devono essere condotte in condizioni biologiche e si concentrano sul miglioramento della diversità genetica, sulla dipendenza dalla capacità riproduttiva naturale, nonché sulle prestazioni agronomiche, sulla resistenza alle malattie e sull'adattamento ai diversi suoli locali e condizioni climatiche. Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione della coltura del meristema, devono essere effettuate sotto gestione biologica certificata.

Tale disposizione, di per sé, non costituisce un divieto di utilizzo della coltura del meristema. A causa del processo di ibridazione potenzialmente lungo per le varietà biologiche, potrebbe essere utilizzata una coltura di meristema, ad esempio, per garantire che il materiale iniziale sia disinfettato dai virus.

Tuttavia, nella moltiplicazione delle piante, la coltura del meristema non può essere certificata come biologica, perché materiale riproduttivo vegetale organico da utilizzare per la produzione di prodotti biologici devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.8.2 della parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

Punto 1.8.2. recita come segue: “ 1.8.2. Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale devono essere state prodotte in conformità al presente regolamento per almeno una generazione, o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.